DISPOSIZIONI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE IN MATERIA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DEI GAS AD EFFETTO SERRA NELLA COMUNITA' EUROPEA

Art. 2

Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE

I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorita' nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle suddette informazioni, nonche' le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive.

Versione in vigore dal 16 novembre 2004, non più in vigore dal 5 gennaio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea
Estremi	Decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-applicazione-della-direttiva-2003-87-ce-in/art-2-raccolta-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

delle-informazioni-per-l-assegnazione-delle-quote-di/
versione/0